

**Avv. Giuseppe Lupis**

Si notifici entro il 5 Maggio 2017

**Via Nemorense, 15, 00199 ROMA**

*COPIA TRASCRIZIONE*

**Tel. 333.1585933**

**PEC: *avv.giuseppelupis@pec-avvocati.it***

Tribunale Civile di Roma

Atto di citazione ex art. art. 1 Prot. Addizionale n. 1 L. 848/1955, 42, 47, 112 Cost., 2901 e segg. C.C., L. 392/1978, L. 431/1998, Nota Integrativa all'Accordo Territoriale di ROMA dell'11 Maggio 2011 tra la FONDAZIONE ENPAM e le OO.SS. degli Inquilini, Statuto Fondazione E.N.P.A.M., Accordi tra la stessa Fondazione, Domus de Carolis e CON.IT casa, queste due ultime con sedi in ROMA, Via E.Q. Visconti, 85:

Per

Dr. Ernesta Adele Marando, nata a FERRUZZANO (RC) il 26 Febbraio 1952, residente e domiciliata in via Ugo de Carolis 93/15, 00136 ROMA (C.F.:MRNRST52B66D557V – ISCRITTA PER LEGGE A FONDAZIONE ENPAM POSIZIONE 130228880K) rappresentata e difesa – mandato in calce – dall'Avv. Giuseppe Lupis, con Studio in Roma, via Nemorense, 15, ROMA (C.F. LPSGPP44D13DE976Z-PEC:avv.giuseppelupis@pec-avvocati.it) che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, c.p.c. e art. 10 D.P.R. n. 123/2001, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 125 comma 1 c.p.c. e dell'art. 136 comma 3 c.p.c. al fax n. 0635420401 o al suindicato indirizzo di P.E.C., si

CITA

Dinanzi al Tribunale Civile di ROMA:

- 1-Prof. Francesco MATRANGA, in proprio oltre che nella qualità di cui al n. 2 qui di seguito, res. in Via Ugo de Carolis 93/A02, 001236 ROMA;
- 2-Cooperativa "Domus de Carolis", corrente in Via E.Q. Visconti, 85, ROMA, in persona del Prof. Francesco MATRANGA nella qualità di Presidente della Cooperativa stessa;
- 3-Legale Rappresentante di CON.IT CASA – Società Cooperativa, corrente in via E.Q.Visconti, 85, ROMA, nelle qualità specificate richiedenti l'acquisto

“cielo-terra”dell’immobile sito in via Ugo de Carolis 93, 00136 ROMA, di proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M.;

4-Avv. Cesare Bianchini, in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante di ENPAM REALESTATE s.r.l., Responsabile del Procedimento di vendita “cielo-terra”dell’immobile sito in via Ugo de Carolis 93, 00136 ROMA, di proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M.;

5- FONDAZIONE E.N.P.A.M, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II, 78;

6-Sig.ra Alessandra MAGNANTE, n. a Roma il 16 Ottobre 1960, C.F. MGNLSN60R56H501N, res. in via del Buon Ricovero, 10, ROMA;

7-Notaio Dr. Andrea Mosca, con Studio in Via E.Q.Visconti, 99, ROMA; TUTTI in quanto responsabili, in concorso, per i fatti appresso esposti, della vendita e acquisto illegale, nei diversi ruoli, dolosamente perpetrati, Dinanzi al Tribunale Civile di ROMA, per l’udienza del 13 Dicembre 2017, ore 9 con seguito, nei locali siti in Viale Giulio Cesare e dinanzi al Giudice che sarà designato:

per rispondere della violazione delle norme di cui in premessa – salvo la violazione di altre norme da parte dei predetti e di altri soggetti in fase di accertamento nei confronti dei quali sarà operata integrazione del contraddittorio o avviata autonoma azione nei termini – in relazione alla compravendita dell’immobile sito in via Ugo de Carolis, 93/15/A, di proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M. e condotto in locazione dal Dr. Ernesta Adele Marando, quale affittuaria da vent’anni, di tale immobile e avente diritto di prelazione che ha espressamente indicato di volere esercitare nelle forme di Legge, come Medico legalmente iscritto alla Fondazione E.N.P.A.M., posizione 130228880K. E ciò nonostante venendo dolosamente e illegalmente privata dalla possibilità di esercitare utilmente - mediante l’acquisto dell’immobile per il quale aveva confermato la volontà di acquisto con raccomandata a.r. del 28 Settembre 2016 (Cfr. foll. 133-142 all.) - il diritto di prelazione dall’azione concomitante dei primi cinque con i due soggetti sub 6 e 7, rispettivamente acquirente e notaio rogante questi ultimi due pienamente consapevoli dell’esistenza e operatività, come gli altri soggetti, del diritto di prelazione e della volontà del Dr. MARANDO di esercitarlo con l’acquisto dell’immobile condotto in locazione rispondendo in tal senso esplicitamente alla proposta di acquisto avanzata altrettanto esplicitamente con fissazione di prezzo e termini (Cfr. foll. 129-132 all.). TUTTI DOLOSAMENTE VIOLATI (Cfr. foll. 74-128 all.).

Con quanto appena esposto con i richiami documentali, IN CONCORSO E/IN ASSOCIAZIONE TUTTI I CONVENUTI OPERAVANO contro l'attore Dr. Ernesta Adele Marando MARANDO, con dolosa volontà aggressiva, estorsiva e truffaldina, sistematicamente. Contro il Cittadino-Medico vincolato per Legge, rispettoso e soggetto, da oltre quarant'anni, a gravosi prelievi dal proprio patrimonio come iscritto all'ENPAM, DI CUI, SENZA ALCUNA REAZIONE DI GARANZIA, VIOLAVANO GLI OBBLIGHI DI TUTELA LEGALI E STATUTARIE (COME INUTILMENTE LAMENTATO E SEGNALATO, FRA L'ALTRO, FIN DAL 2007, DAL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI DI ROMA (Cfr. foll. 74-76 all). Evidentemente certi della completa impunità i convenuti hanno quindi dolosamente violato fino a oggi, numerose norme del Protocollo Addizionale della Convenzione Europea, della Costituzione, dei Codici civili e penali, della Legge sull'iscrizione OBBLIGATORIA dei Medici all'ENPAM e alla FONDAZIONE ENPAM, a Cooperativa; hanno violato Accordi vincolanti per FONDAZIONE ENPAM con OO.SS. di tutela di Inquilini conduttori di immobili di proprietà dell'ENPAM, Accordi posti a tutela della cooperazione. E sempre i convenuti, in concorso/associazione, hanno, dolosamente più che colposamente, provocato all'attore, Dr. E.A. MARANDO, anche gravissimi danni morali, materiali, biologici, esistenziali, professionali, allo stato qui quantificabili, e salve ulteriori integrazioni e l'equitativo giudizio del Tribunale, in euro cinquecentomila (Cfr. foll. 145-146 all.).

Il tutto dopo avere condotto, i convenuti in concorso o in associazione tra di essi, tra fine 2014 e Marzo-Aprile 2017 una serie di azioni e omissioni con le quali hanno creato le condizioni aggressive, estorsive e truffaldine per conseguire specifici benefici con danno gravissimo per il Dr. Marando.

#### I FATTI PROVATI DALLA DOCUMENTAZIONE OFFERTA IN COMUNICAZIONE:

1-II Dr. Ernesta Adele Marando è conduttore da circa trentacinque anni di immobile di proprietà della FONDAZIONE ENPAM; negli ultimi vent'anni, per contratto registrato a Roma 1 il 24 aprile 2014 al n. 004032 serie 3T, conduttore dell'immobile sito al quarto piano del fabbricato sito nel Comune di ROMA, Via Ugo de Carolls n. 93 (novantatre). L'appartamento è posto al piano quarto della scala A, distinto con il numero interno quindici (int. 15), composto di sei vani catastali, confinante con vano scala, appartamenti intt.

14 e 16 della scala A, salvi altri; inoltre cantina posta al piano seminterrato, distinta con il numero diciannove (n. 19), confinante con corridoio di accesso per due lati, cantine n.ri 18 e 20, salvi altri; inoltre ancora soffitta posta al piano sesto della scala A, distinta con il numero uno (n. 1), confinante con passaggio comune per due lati, soffitta n. 2, salvi altri. Dette porzioni sono censite nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio SSB, particella 1155- sub. 515, z.c. 4, cat. N2, cI. 3, vani 6, rc. Euro 1.456,41, millequattrocentocinquantasei virgola quarantuno) (l'appartamento), sub. 567, z.c. 4, cat. 012, ci. 3, mq. 6, r.c. Euro 22,93 (ventidue virgola novantatre) (la cantina) e - sub. 537, z.c. 4, cat. C12, ci 9, mq. 2, r.c. Euro 19,52 (diciannove virgola cinquantadue) (la soffitta) – Cfr. contratti di affitto all. 1-36 fasc.; in particolare, da ultimo, foll. 24-36 immobile in questione;

2-In vista della vendita da parte della Fondazione ENPAM del patrimonio immobiliare e dell'immobile di via Ugo de Carolis, tra gli inquilini conduttori degli appartamenti veniva costituita la Cooperativa di inquilini denominata DOMUS de CAROLIS per poter usufruire dei benefici previsti da Leggi e accordi per l'acquisto degli appartamenti in locazione(Cfr. Foll. 37-62);

3-La Domus, così costituita, si federava a CON.IT CASA per averne l'appoggio e miglior potere contrattuale(Cfr. foll. 63-73);

4-Del resto già da anni (2007 fol. 74, 2011 foll.75,76) il Presidente dell'Ordine dei Medici di ROMA aveva segnalato alla FONDAZIONE ENPAM, situazioni confligenti con i Medici iscritti senza avere risposte adeguate ai problemi posti (Fol. 77);

5-Preannunciata la vendita dell'immobile, CON.IT CASA, sempre in vista dell'acquisto "cielo-terra" da parte dei conduttori aderenti alla DOMUS de CAROLIS, incaricava l'Ing. DORONZO della redazione di una consulenza tecnica (cfr. foll. 78-86) che individuava e indicava il valore dell'immobile in "€ 7.476.351" (fol. 86);

6-La DOMUS de CAROLIS, in persona del Presidente Dr. Giovanni IANNI ALICE, sulla base di quella valutazione tecnica, indirizzava alla FONDAZIONE ENPAM richiesta di acquisto "cielo-terra"dell'immobile di via U. de CAROLIS per tale cifra di € 7.476.351;

7-Per l'ENPAM REALESTATE, società a socio unico creata dalla FONDAZIONE ENPAM, L'Avv. Cesare BIANCHINI, già procuratore della FONDAZIONE e divenuto "Responsabile del Procedimento" della vendita dell'immobile di via U. de CAROLIS, ricevuta la richiesta di acquisto come sopra, la respingeva senza alcuna indicazione tecnica che la motivasse (Cfr. fol. 87) il 9 Luglio 2015;

8-Per la Domus De Carolis, il Presidente Dr. IANNI ALICE in comunicato ai soci della Cooperativa del 4 Settembre 2015 confermava le ragioni dell'offerta richiamando la vetustà dell'immobile, problemi di degrado che ne investivano anche la staticità (Foll. 88-90). Segnalava all'Avv. BIANCHINI un disagio rinviando una raccomandata l'8 Settembre 2015 (Fol. 100);

9-Il 12 Settembre 2015 la Domus de Carolis confermava all'Avv. BIANCHINI l'offerta tenuto "conto della valutazione tecnica riferita" e sollecitava una "...eventuale altra valutazione tecnica da cui scaturisca una maggiorazione dell'offerta che investe i risparmi ed il patrimonio dei soci della Cooperativa..." (Fol. 101). La comunicazione rimaneva priva di ogni risposta tecnica mentre appena il giorno successivo

10-All'improvviso, il 13 Settembre 2015, l'allora vice presidente della DOMUS, Prof. MATRANGA, che fino a quel momento aveva sempre condiviso la misura della richiesta di acquisto sulla base della relazione tecnica dell'Ing. DORONZO fornita da CON.IT CASA, e la richiesta alla FONDAZIONE ENPAM di una diversa valutazione tecnica, all'improvviso quindi richiamando l'agire di "uomo virtuoso" invitava a fare una offerta per l'acquisto che arrivasse a "2.150,00 euro, col mandato di giungere anche a 2.200,00..." a prescindere da ogni valutazione tecnica prima condivisa, addirittura arrivando a riferire di agire così "allo scopo di salvaguardare l'interesse di tutti i soci..." quasi felici di pagare due milioni in più per l'acquisto (Cfr. fol, 102);

11-Contemporaneamente la moglie del prof. MATRANGA, RUSSO con la vicina di casa dello stesso pianerottolo (PIZZITOLA) e altro socio-inquilino (Eugenio LEMURA) dopo la strana aggressione alla DOMUS operata dal marito, come sopra sub n. 10, tentava di raccogliere firme contro il Presidente Dr. IANNI ALICE (Fol. 103); quest'ultimo

12-Il 17 Settembre 2015 il Presidente IANNI ALICE relazionava i soci della DOMUS de CAROLIS su riunione di Presidenti di COOPERATIVE e sulle manovre ai danni degli inquilini (Cfr. foll. 104-106);

13-Sempre lo stesso giorno il Presidente della DOMUS segnala a ROMEO-CON.IT CASA il comportamento del "Professor Matranga Francesco" anche in relazione al fatto che "D.G è di Tizio, cugino di un amico del figlio (curiosità di cui si vanta con spavalderia) oggi assunto nell'Ente..."(Cfr. fol. 107);

14-Il 19 Settembre 2015, il Presidente della DOMUS de CAROLIS, avverte i soci di una riunione con i responsabili "DR. ROMEO/CONIT...IL

POMERIGGIO DEL GIORNO 5 OTTOBRE” invitandoli a parteciparvi (Cfr. fol. 108);

15- Il 25 Settembre 2015 l’Avv. BIANCHINI senza alcun riferimento tecnico ma solo finanziario a prescindere dalla valutazione dell’immobile, chiede ancora aumento del prezzo di acquisto pena “fallimento della trattativa” (cfr. Fol. 109);

16-Lo stesso 25 Settembre per la DOMUS de CAROLIS, il Pres. IANNI ALICE, segnala ad atro Presidente di Cooperativa come “purtroppo il fabbricato di via de Carolis è abitato da troppi impiegati di vario livello dell’ENPAM che ritengono, mancando un qualsiasi controllo dall’alto, di poter disporre del fabbricato come fosse di loro proprietà...alcuni di questi non si sono mai iscritti alla Cooperativa con l’evidente scopo di acquistare poi dopo direttamente dalla Conit il proprio appartamento. Difficile non capire il perché...la Coop è servita solo a perdere tempo e non concludere niente, altri erano e sono i fini.” /Cfr. fol. 110);

17-Il 6 Ottobre 2015 CONIT comunica che “il dott. Romeo chiede...di convocare una riunione del Consiglio di Amministrazione avente a oggetto l’offerta di acquisto.”(Cfr. fol. 111). E’ la prova, sulla base di quanto sarà qui di seguito ulteriormente documentato, della saldatura di interessi difformi da quelli oggetto degli atti costitutivi di DOMUS de CAROLIS, CON.IT CASA, FONDAZIONE ENPAM;

18- E’ quanto lo stesso 6 Ottobre 2015 il Presidente di DOMUS de CAROLIS denuncia al ROMEO della CON.IT CASA (Cfr. fol. 112) richiamando “la minaccia finale della Russo” (moglie di MATRANGA). Con l’intenzione di chiedere “..ad Oliveti...”(Presidente FONDAZIONE ENPAM) “per essere ricevuto quale presidente della Domus”; quindi

19- Senza sospettare accordi innaturali (illegali) il Presidente della DOMUS, l’8 Ottobre 2015, convoca il Consiglio di amministrazione, come richiesto da “ROMEO” per il 13 Ottobre 2015 (Cfr. fol. 113). In attesa della riunione

20-Il Presidente della DOMUS, il 10 Ottobre 2015, prova ancora a spiegare come a fronte di una struttura con cornicioni e infissi fatiscenti, i segnalati problemi statici, non si possa aumentare l’offerta di acquisto facendo finta di ignorare come dopo l’acquisto (ancora riservato “cielo-terra”) sarà la DOMUS de CAROLIS doversi far carico di una spesa di circa altri due milioni di euro per provvedere agli interventi di ristrutturazione (Cfr. foll. 114-115);

21-A questo punto la manovra estorsivo-truffaldina viene portata a ulteriori conseguenze in danno della DOMUS, dell’ENPAM e della CON.IT CASA

con la dolosa determinazione degli operatori. Il 13 Ottobre 2015 il “sig. MATRANGA Francesco” dopo avere dato atto del fatto che “IANNI ALICE Giovanni (presidente)” è “assente” (Cfr. fol. 116 all.) dando falsamente presente “SCARPELLI Maria Laura” (come risulta dalla lettura di fol.....all.) altrettanto falsamente elabora un “VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE” IN DATA 13 OTTOBRE 2015”, della “DOMUS DE CAROLIS SOCIETA’ COOPERATIVA” sostenendo che si sarebbe tenuta “ alle ore 17:50 in Roma presso la sede sociale in Via Ennio Quirino Visconti, 85, messa a disposizione da CON.IT CASA, complice dell’iniziativa MATRANGA come qui di seguito documentato. MATRANGA nel verbale richiama, dei soci della DOMUS, che in un asserito “parere ...del 5 Ottobre 2015...si esprimevano nel dare mandato al consiglio di amministrazione di riformulare l’offerta d’acquisto con un rapporto pari ad una forbice tra un minimo di € 2.150,00 al mq. Fino a € 2.200 al mq. ”; per cui aggiunge che “il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera di formulare alla Fondazione Enpam una nuova offerta pari a € 2.150 inteso come valore medio metro quadro” (Cfr. fine fol. 116). Senza nulla annotare sulle minacce estorsive di “non vendere”, al foglio successivo (FOL 117) MATRANGA si firma come “IL PRESIDENTE”.

22-Di quanto avvenuto (Cfr. fol 118 all.) il 19 Ottobre 2015, il Presidente della DOMUS, Dr. IANNI ALICE, relaziona la CONIT: Il “consiglio di amministrazione” di cui ha parlato MATRANGA in realtà si è svolto e ha deciso con la sola presenza di quest’ultimo e “il sig. Francersco Mancuso e, a votazione avvenuta, è intervenuta anche la d.ssa Maria Laura Scarpelli...Le conseguenti decisioni sono state quindi assunte esclusivamente dai sigg. Mancuso e Matranga, integrati a votazione avvenuta, dalla d.ssa Scarpelli” per cui, aggiunge il Presidente IANNI ALICE “Trovo...illogico che mi si chieda oggi di apporre la mia firma a una offerta non correttamente definita da tutti, e ad un verbale...doppiamente viziato”. Per questo rifiuta di apporre la firma sul verbale. Ma

23-CON.IT CASA, insiste nella richiesta di firma del verbale come risulta dalla lettura dell’email inviata ancora il giorno successivo 20 Ottobre 2015 (cfr. fol. 119). Con l’annotazione manoscritta del Pres. IANNI ALICE “da me non firmato perché non presente”.

24-Il 27 Ottobre 2015 la manovra estorsiva, truffaldina e aggressiva si perfeziona saldandosi quanto operato da MATRANGA e ROMEO/CON IT CASA, con la minaccia riformulata più apertamente dall’Avv. BIANCHINI (Cfr, fol 120 all.) il quale, sempre senza dare alcuna indicazione tecnica,

minaccia “che è evidentemente sempre più prossimo il momento in cui...Codesta Cooperativa dovrà essere considerata rinunciataria” (si intende:Se la DOMUS insisterà nella precedente indicazione del prezzo di acquisto formulata sulla base della relazione tecnica dell’Ing. DORONZO, su richiesta CON IT CASA).

25-La manovra viene denunciata come chiaramente estorsiva dal Presidente della DOMUS IANNI ALICE A Ordine dei MEDICI di ROMA, FONDAZIONE ENPAM e ENPAM REALESTATE, con racc. a.r. il 9 Novembre 2015 (Cfr. Foll. 121-125).

26-Il 4 Febbraio 2016, MATRANGA con il suo comunicato “AI SIGNORI SOCI DELLA COOPERATIVA “DOMUS DE CAROLIS” evidenzia la collusione operata con “...nel pomeriggio del 03/02/2016...con il Dr. ROMEO, il Dr. De Padova e l’Ingegnere Tortora, responsabili della Conit Casa, per discutere dello stato delle trattative riguardanti il programma di dismissione del nostro complesso edilizio, ma soprattutto per prendere visione:

1.della PERIZIA TECNICA del valore di mercato dell’immobile cielo-terra che l’Ing. Tortora ha provveduto ad illustrarci con dovizia di particolari;”. Il gruppo, in concorso/associazione fa finta di dimenticare la perizia dell’Ing. DORONZO. della CON IT CASA, DI DUE ANNI PRIMA (Foll.....all.). MATRANGA aggiunge di aver potuto anche “prendere visione...“2.dell’IPOTESI DI FRAZIONAMENTO del nostro complesso immobiliare...IL Consiglio di Amministrazione ha approvato la documentazione dell’Ing. Tortora e nel contempo l’invio immediato della stessa all’ENTE ENPAM come da loro richiesta.”. Confessata freudianamente la collusione operata tra i concorrenti/associati, MATRANGA aggiunge che “è stato ribadito il prezzo...come indicato dai soci nella riunione del 05 Ottobre 2015, di euro 2.150,00 al metro quadro. Saranno, invece, oggetto di separata valutazione le cantine e le soffitte.”. Sempre freudianamente aggiunge MATRANGA che “giovedì 4 Febbraio 2016, (in) un incontro con l’Ing. Luigi Cesaretti dell’ENPAM...è stato fatto notare lo stato di abbandono in cui versa il nostro stabile, in particolare i cornicioni e gli infissi fatiscenti.” (Cfr. fol. 126 all.). Il che è la confessione del concorso/associazione per portare avanti l’estorsione-truffa operata pretendendo, falsificando perizie, di far pagare la somma (che verrà ancora aumentata comunque) agli inquilini-conduttori una somma maggiorata per immobile “in stato di abbandono” con “cornicioni e gli infissi fatiscenti” invece di pretendere un abbassamento del prezzo.



27-II 16 Febbraio 2016 (Cfr. fol. 128bis all.) l'Avv. BIANCHINI circa la nuova Perizia di Stima...inviata" enuncia "che la medesima non risponde completamente a quanto richiesto" restando "in attesa della redazione definitiva del suddetto elaborato".

28-II 17 Febbraio 2017 MATRANGA ancora rivela la concorrenza/associazione con Con.it-Casa(che peraltro acquisterà per se o suoi aventi causa, la parte cosiddetta invenduta)." (Cfr. fol. 126ter all.) e spiega il perché ancora "la nostra offerta economica d'acquisto...non è stata vagliata e discussa"(Cfr. fol. 126quater).

29-MATRANGA il 19 Marzo 2016 comunica dimissioni del componente del consiglio di amministrazione LEMURA, a scampo di "qualsiasi fraintendimento, illazioni di rapporti conflittuali con gli altri organi sociali..."(Cfr. fol. 126quinqies).

30-Lo stesso 19 Marzo 2016, una nota dei soci della Cooperativa chiede inutilmente conto di quanto sta accadendo (Cfr. fol. 126sexies).

31-MATRANGA augura "UNA BUONA PASQUA" ricordando ancora come "OGGETTOSOCIALE:L'ACQUISTO DEL NOSTRO STABILE." (Cfr. fol. 126septes).

32-II 6 Aprile 2016 MATRANGA comunica che il 5 Aprile 2016 è stato fissato "in 2.174,66(DUEMILACENTOSETTANTAQUATTRO/66) Euro al mq." Il prezzo di acquisto minimizzando l'ulteriore aumento preteso (Cfr. fol. 127).

33-II 9 Giugno 2016 comunica che la " Fondazione Enpam...ha approvato la vendita...in favore di codesta Cooperativa, per l'importo complessivo di € 9.034.405,00...31 dicembre 2016...termine entro il quale stipulare l'atto di compravendita. (Cfr. fol. 128 all.).

34-II 4 Agosto 2016, il convenuto MATRANGA scrive all'attore Dr. E.A. MARANDO, raccomandata a "Oggetto: dismissione in blocco dei fabbricati in Roma, via Ugo de Carolis,93/...comunicazione del prezzo e delle modalità d'acquisto e prenotazione di unità immobiliare"(Cfr. fol. 129 all.). MATRANGA indica in "€ 327.471,22 (fol. 131) il prezzo.

35-II 28 Settembre l'attore Dr. MARANDO COMUNICA LA PROPRIA VOLONTA' di acquistare l'immobile (Cfr. foll. 133-141 e a pag.142 le ricevute delle copie inviate a Ordine dei Medici di ROMA, FONDAZIONE ENPAM ed ENPAM REALESTATE).

36-Ciò nonostante, la convenuta Alessandra MAGNANTE, con lettera in data 4 Aprile 2017, pervenuta la sera del 6 Aprile, comunica di avere acquistato l'appartamento condotto da oltre vent'anni dall'attore dr. MARANDO (Cfr.

fol. 143 all.) trasmettendo anche dichiarazione del convenuto Notaio Andrea MOSCA (Cfr. fol. 144 all.) confermante acquisto eseguito da MAGNANTE a suo rogito da FONDAZIONE E.N.P.A.M. “per il prezzo di Euro 310.653,93” il 29 Marzo 2017. Come si ricorderà, l’attore Dr. MARANDO aveva comunicato alla FONDAZIONE ENPAM, di cui è associata per Legge, all’Ordine dei Medici di Roma, alla FONDAZIONE ENPAM REALESTATE, alla Domus de Carolis, di voler acquistare l’appartamento condotto in locazione da oltre vent’anni, fin dal 28 Settembre 2016. Nella lettera del 4 Agosto il convenuto MATRANGA aveva indicato, come presidente della Domus de Carolis in € 327.471,22 (fol. 131) il prezzo per l’acquisto dell’appartamento all’attore Dr. MARANDO; quell’appartamento venduto alla convenuta MAGNANTE “per il prezzo di Euro 310.653,93” il 29 Marzo 2017. **Cioè diciassettemila euro in più richiesta al Dr. MARANDO, rispetto al prezzo pagato da MAGNANTE.**

37-La brutale comunicazione dell’illegale vendita dell’appartamento condotto in locazione da oltre vent’anni provocava nell’attore Dr. MARANDO un “dolore toracico e cefalea dopo stress emotivo”, “... in seguito a comunicazione di avvenuta vendita della casa...a sua insaputa” come riscontrato al Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli, in Roma, la sera del 6 Aprile 2017. Con gravi condizioni di prostrazione tutt’ora perduranti e con pratica di terapie cui allo stato l’organismo non risponde (Cfr. foll. 145-146 all.).

38-Il 12 Aprile l’attore Dr. MARANDO indirizzava richieste di spiegazioni al Notaio Mosca, qui convenuto (Fol. 147-150 all.) con raccomandata a.r.e fax, senza ricevere alcuna risposta.

39-La visura storica dell’immobile evidenzia come il Notaio Mosca convenuto, due giorni dopo la segnalazione-denuncia di cui sopra, il 14 Aprile 2017 ha proceduto alla trascrizione dell’atto di compravendita della convenuta FONDAZIONE ENPAM alla convenuta MAGNANTE (Cfr. all. 151-153).

40-Analogo mancato riscontro ha avuto la richiesta di chiarimenti del 12 e 18 Aprile 2017 alla convenuta FONDAZIONE ENPAM, inoltrata per fax, pec ed email (Cfr. foll. 154-159 all.).

41-Il 21 aprile 2017 si teneva la prima assemblea del condominio di via Ugo de Carolis, 89/93, dopo la vendita (Cfr. foll. 160-164). Dalla lettura del foglio 161 si ricava come MATRANGA Federico (di Francesco, presidente della Domus de Carolis) ha acquistato l’appartamento A02; Serena BIANCHINI, figlia dell’Avv. Cesare, ha acquistato l’appartamento n. A07; Aliberti

Giuseppe l'appartamento B01; "Mag"(Fol. 162 –GI AL. SRL); la convenuta MAGNANTE ALESSANDRA l'appartamento A15, condotto dall'attore Dr. MARANDO che aveva chiesto di acquistarlo; "Ges. Profess. Conit Srl" l'appartamento B05.

E tutto lascia pensare come ciò sia avvenuto per sabotare l'acquisto della DOMUS cielo-terra dell'immobile alterando i prezzi e contemporaneamente pretendendo due milioni di euro in più, con le modalità documentate, violando le norme richiamate, con manovre aggressive, estorsive e truffaldine, per consentire acquisti a prezzi alterati a non aventi diritti, falsificando perizie e imponendo, con minacce tra cui quella di "considerare rinunciataria" la Domus de Carolis, un aumento di due milioni di euro. Con punizione del Medico, iscritto per Legge alla Fondazione 'ENPAM alla cui esistenza contribuisce oggi, come da quarant'anni, con oltre millecinquecento euro l'anno (Cfr. foll. 165-169 all.) al mantenimento.

#### CONSIDERAZIONI IN DIRITTO CON RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA.

All'attore Dr. MARANDO, con le azioni e omissioni riconducibili come dalla narrativa che precede e dalla documentazione richiamata in relazione ad ogni punto, è stato impedito l'esercizio del diritto, riconosciutogli dalla Legge, di acquistare l'appartamento condotto in locazione da oltre vent'anni e che il proprietario convenuto, FONDAZIONE ENPAM, ha venduto alla convenuta MAGNANTE, con atto notarile del 29 Marzo 2017. Di ciò erano consapevoli e sono stati dolosamente complici, oltre ai convenuti FONDAZIONE ENPAM, MAGNANTE, Notaio MOSCA, anche i convenuti MATRANGA, COOPERATIVA DOMUS de CAROLIS, CON.IT CASA, E L'Avv. Cesare BIANCHINI. Ciascuno operando illegalmente come risulta dalla documentazione sopra richiamata e offerta in comunicazione. Salvo altra che potrà essere acquisita. All'attore Dr. Marando, titolare di un diritto di prelazione legale, è stato impedito di esercitare la prelazione per non conseguire il vantaggio che aveva a mente il legislatore quando l'ha astrattamente prevista a suo vantaggio. L'aver dolosamente impedito, in concorso/associazione l'esercizio del diritto di prelazione comporta la inesistenza giuridica più che la nullità dell'atto di compravendita. Da qualunque parte si guardi all'operato dei convenuti.

L'inesistenza giuridica più che la nullità della vendita da FONDAZIONE ENPAM a MAGNANTE EFFETTUATA DAL Notaio MOSCA, può essere dichiarata dal Tribunale, sia considerandolo come contratto in frode alla legge in quanto gli stipulanti hanno raggiunto, mediante accordi contrattuali, un risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, risulta illecito il risultato, che viene raggiunto mediante l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria.

Il contratto è pertanto inficiato da nullità per illiceità della causa (1418 c.c.), perchè caratterizzato dalla consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzata all'elusione di una norma imperativa posta a salvaguardia del diritto di prelazione di determinati soggetti, protetti da una serie di norme di rilevanza internazionale, costituzionale, civile, penale, da Accordi con valore legale.

Se si guarda agli elementi costitutivi del "contratto in frode alla legge", per la dottrina tradizionale e la giurisprudenza sono due gli elementi che devono ricorrere perché possa configurarsi il contratto in frode alla legge: L'elemento oggettivo, ovvero l'aggiramento di un divieto imposto dalla legge; l'elemento soggettivo, ovvero l'intento fraudolento, inteso come illiceità del motivo, che deve essere necessariamente comune ad entrambe i contraenti.

La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere come sia sufficiente conseguire una finalità vietata dall'ordinamento, in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico e del buon costume, senza che rilevi peraltro l'intento di arrecare pregiudizio a terzi.

Nell'ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l'azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l'azione revocatoria (Cass. n. 3568/1971).

Nella dichiarazione del 28 Settembre 2016, inviata a Domus de Carolis, Fondazione ENPAM, ENPAM REALESTATE, l'attore ha chiaramente comunicato una opzione contenere tutti gli elementi essenziali del negozio finale alla cui conclusione essa era preordinata: L'acquisto dell'abitazione di via Ugo de Carolis, 93/15/A, condotta in locazione da oltre vent'anni posta in vendita dalla Fondazione. La proposta configura il patto di opzione in quanto conteneva e contiene tutti gli elementi essenziali per la formazione dell'atto di compravendita. E nel caso di vendita l'accettazione della proposta contenuta

in un contratto di opzione è idonea a generare il perfezionamento del contratto non soltanto quando il prezzo sia già determinato in detto contratto di opzione, ma anche quando sia determinabile alla stregua di criteri, riferimenti o parametri precostituiti, dando luogo ad una successiva attività delle parti meramente attuativa o ricognitiva (Cass. civ., 14.2.86, n. 873, in Giur. it., 1987, I, 1, 282).

L'opinione prevalente ritiene che il contratto di opzione (nonché l'atto di esercizio del diritto di opzione), debba rivestire la medesima forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo (forma per relationem). Pertanto, ai fini della conclusione di un contratto di compravendita di immobili (...) è comunque necessario che la manifestazione di volontà della parte non obbligata diretta (...) all'accettazione della proposta irrevocabile abbia anch'essa la forma scritta, non potendo essere dimostrata mediante fatti concludenti (Cass. civ., 11.10.86, n. 5950, in Giur. it., 1987, I, 1, 1626).

Negli stessi termini, la giurisprudenza ha affermato che l'accettazione della proposta contenuta in un patto d'opzione - accettazione che saldandosi con detta proposta determina la conclusione del (secondo) contratto - richiede la forma scritta "ad substantiam" se l'oggetto di quest'ultimo contratto è il trasferimento della proprietà di beni immobili (o di diritti immobiliari) o la promessa del loro trasferimento, ai sensi degli art. 1350 e 1351 c.c. Tale forma scritta, come per ogni altro contratto in materia immobiliare, non è integrata da meri comportamenti e neanche da qualunque documento, essendo richiesto, invece, che l'atto scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalla parte al fine specifico di manifestare detta volontà. Questo contenuto non può riconoscersi a dichiarazioni di quietanza relative al prezzo (o a sue rate), le quali presuppongono il contratto ma non pongono in essere lo stesso (Cass. civ., 13.12.94, n. 10649, in Mass. Giur. it., 1994).

Lo schema del patto di opzione è astrattamente applicabile in relazione a qualsiasi tipo di contratto (Cass. civ., 25.5.83, n. 3625, in Mass. Giur. it., 1983) lo ritiene legittimamente utilizzabile anche ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato), anche se nella prassi ricorrono perlopiù ipotesi di opzione di compravendita e di mutuo.

Circa gli obblighi delle parti del contratto di opzione, la Corte di Cassazione ha innanzitutto chiarito, riguardo alla posizione dell'opzionario, che poiché l'art. 1337 c.c. impone alle parti il dovere di comportarsi secondo buona fede oltre che nello svolgimento delle trattative anche nella formazione del

contratto, è configurabile, dopo la conclusione del patto di opzione, la responsabilità del promissario per un suo comportamento tale da ingenerare nel promittente il ragionevole affidamento nella conclusione del successivo contratto, non seguito, poi, dall'accettazione, poichè la facoltà di accettare o meno la dichiarazione, alla quale il promittente è vincolato, non esclude che il promissario debba tenere nei confronti del promittente un comportamento secondo buona fede, astenendosi perciò dall'ingenerare nell'altra parte il convincimento che la dichiarazione alla quale essa è vincolata sarà accettata e che quindi il contratto sarà concluso (Cass. civ., 11.2.80, n. 960, in Mass. Giur. it., 1980).

Anche il concedente può incorrere in una responsabilità in contraendo ex art. 1337 c.c. qualora tenga un comportamento, contrario a buona fede, tale da rendere impossibile la conclusione del contratto definitivo.

L'identificazione con il contratto preliminare porta conseguentemente all'integrale applicazione della relativa disciplina (ed in particolare l'art. 2932 c.c. che consente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre e l'art. 2645 bis c.c. che, in presenza di determinati presupposti, consente la trascrizione del contratto preliminare).

In realtà, come sottolineato dalla dottrina maggioritaria, nel patto di prelazione non è ravvisabile alcun obbligo a contrarre a carico del concedente, che rimane libero di decidere in ordine sia all'an (se concludere o meno il contratto), sia al quomodo della contrattazione (poiché nel patto di prelazione non deve necessariamente essere predeterminato il contenuto del futuro eventuale contratto), vincolandosi soltanto in ordine alla scelta del contraente a parità di condizioni. In giurisprudenza si è conformemente affermato che a differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un'immediata obbligazione negativa di non venderlo ad altri prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine all'uopo concessogli, ed un'obbligazione positiva avente ad oggetto la "denuntiatio" al medesimo della sua proposta a venderlo, nel caso si decida in tal senso. Questa obbligazione, nel caso di vendita ad un terzo del bene predetto, sorge e si esteriorizza in uno al suo inadempimento, sì che il promissario non può chiederne l'adempimento in forma specifica, per incoercibilità di essa a seguito della vendita al terzo, ma soltanto il

risarcimento del danno, mentre, nel caso di promessa di vendita ad un terzo del medesimo bene, è ugualmente incoercibile, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non configurando un preliminare (Cass. civ., 12.4.99, n. 3571, in Mass. giur. it., 1999). Ora tenuto conto del fatto che il criterio discrezionale tra le figure dell'opzione e della prelazione è l'obiettiva esistenza nell'opzione di un rapporto sostanziale che abbia con l'accettazione dell'oblato tutti gli elementi, o almeno gli elementi essenziali, per considerarsi concluso; mentre nella prelazione vi è solo la previsione di un contratto, nella cui stipulazione il beneficiario ha diritto di essere preferito ad altri (Cass. civ., 21.1.82, n. 402, in Foro it., 1982, I, 1983).

In ogni caso, in ordine alla posizione del concedente, la giurisprudenza ha chiarito che dal patto di prelazione nascono, a carico del promittente, due obbligazioni: l'una, negativa, che lo vincola a non concludere il contratto, a cui la prelazione si riferisce, con terze persone, fino a che il promissario abbia dichiarato di non accettare, o non abbia accettato nel termine convenuto, le proposte fatte da terzi; l'altra, positiva, che vincola il promittente a comunicare al promissario le proposte a lui fatte da terzi, o che egli intende fare a terzi una volta determinatosi alla conclusione del contratto; la comunicazione, che il promittente è tenuto a fare al promissario, ove sia relativa alle proposte fatte da terzi ovvero a costoro fatte dal promittente, deve riguardare la proposta nella sua completezza, contenendo gli elementi essenziali del contratto da concludere, ed ha la natura della proposta contrattuale del promittente al promissario, onde questi può dichiarare la sua accettazione o meno al promittente con la conseguenza, nel caso positivo, di conclusione del contratto (Cass. civ., 27.1.79, n. 586).

Nel caso in cui il promittente concluda il contratto con il terzo senza aver prima effettuato la denuncia al prelazionario, si ha inadempimento del patto di prelazione con conseguente obbligo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. a carico del promittente ed ex art. 2043 c.c. a carico del terzo che, consapevole dell'esistenza del patto di prelazione, abbia concorso all'inadempimento del promittente (Cass. civ., 9.1.97, n. 99, in Nuova giur. civ., 1998, I, 17). Nella realtà qui documentata era (è) pienamente configurabile l'obbligo a contrarre a carico del promittente, per cui è senz'altro applicabile l'art. 2932 c.c. in tema di esecuzione in forma specifica. Così come è ipotizzabile un potere di riscatto a favore del prelazionario il cui diritto sia stato violato, perché la prelazione è un diritto di natura obbligatoria, nella specie opponibile ai terzi che dolosamente, come documentato in atti, hanno acquistato l'immobile per cui è processo a conclusione di operazioni

aggressive, truffaldine ed estorsive a conoscenza dei responsabili, dell'acquirente e del notaio rogante. Per questo anch'esso convenuto.

Nella specie ci si trova dinanzi a un caso di prelazione di fonte legale, la cui disciplina positiva presenta il tratto costante dell'opponibilità ai terzi del diritto del prelazionario (c.d. efficacia reale delle prelazioni legali), cui si correla il c.d. diritto di riscatto in virtù del quale, in caso di omessa denunziatio, il prelazionario ha il potere di far venir meno l'acquisto del bene da parte del terzo. La giurisprudenza ha rilevato che, nelle prelazioni di fonte legale, assistite dal carattere di realtà assicurato dal diritto di riscatto, il relativo diritto si sovrappone all'autonomia contrattuale e la limitazione del potere dispositivo del proprietario trova giustificazione nella funzione sociale della proprietà (art. 42 e segg. Cost.), sicchè il sacrificio imposto in funzione dell'interesse superindividuale conferisce alla norma che lo prevede l'inevitabile carattere della eccezionalità, con la conseguenza della inapplicabilità della disciplina oltre i casi tipici regolati (Cass. civ., Sez. Unite., 14.6.07, n. 13886).

Premesso tutto quanto precede è di evidenza documentale – che potrà essere integrata da eventuali prove per testi proposte per scrupolo difensivo come di seguito specificato – come sia stata attuata una gravissima aggressione ai diritti dell'attore, come Medico legalmente iscritto alla Fondazione ENPAM; come socio della Cooperativa Domus de Carolis; come conduttore dell'appartamento sito al quarto piano dell'immobile di via Ugo de Carolis, 93, ROMA. Con dolosa determinazione, come documentato in atti, all'attore si è dolosamente impedito da parte dei convenuti concorrenti e associati in un vincolo di solidarietà come risultante in atti, l'acquisto della casa di abitazione, provocandole gravissimi danni anche fisiopsichici.

Da qui, comunque il ricorso al potere del Giudice di determinare con la sua sentenza, la cessazione di ogni effetto antiggiuridico, accogliendo le

#### CONCLUSIONI

Di voler dichiarare la responsabilità esclusiva e solidale dei convenuti per i fatti evidenziati, in doloso rapporto di causa ed effetto con le azioni dai convenuti posti in essere e disporre l'annullamento e sostituzione dell'atto di compravendita sopra richiamato del 29 Marzo 2017, con la sentenza. Sentenza che dichiari giuridicamente inesistente e improduttivo di effetti giuridici l'atto di compravendita in questione, attribuendo al Dr. MARANDO la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile condotto in fitto e degli accessori; disponendo per l'annotazione della sentenza nei registri immobiliari con esonero di ogni responsabilità di chi sarà chiamato a svolgere



materialmente la variazione. Con il risarcimento dei danni nella misura indicata allo stato, salvi gli ulteriori aggravamenti e l'equitativo giudizio del Tribunale, da porre a carico dei convenuti tutti con vincolo di solidarietà e al netto di eventuali tassazioni. Anche in ordine alla condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, iva e cap compresi e ogni voce aggiuntiva come per Legge.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO PER L'EFFETTO SI CITANO

Dinanzi al Tribunale Civile di ROMA, come sopra enunciato:

- 1-Prof. Francesco MATRANGA, in proprio oltre che nella qualità di cui al n. 2 qui di seguito, res. in Via Ugo de Carolis 93/A02, 001236 ROMA;
  - 2-Cooperativa "Domus de Carolis", corrente in Via E.Q. Visconti, 85, ROMA, in persona del Prof. Francesco MATRANGA nella qualità di Presidente della Cooperativa stessa;
  - 3-Legale Rappresentante di CON.IT CASA –Società Cooperativa, corrente in via E.Q.Visconti, 85, ROMA, nelle qualità specificate richiedenti l'acquisto "cielo-terra"dell'immobile sito in via Ugo de Carolis 93, 00136 ROMA, di proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M.;
  - 4-Avv. Cesare Bianchini, in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante di ENPAM REALESTATE s.r.l., Responsabile del Procedimento di vendita "cielo-terra"dell'immobile sito in via Ugo de Carolis 93, 00136 ROMA, di proprietà della FONDAZIONE E.N.P.A.M.;
  - 5- FONDAZIONE E.N.P.A.M, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II, 78;
  - 6-Sig.ra Alessandra MAGNANTE, n. a Roma il 16 Ottobre 1960, C.F. MGNLSN60R56H501N, res. in via del Buon Ricovero, 10, ROMA;
  - 7-Notaio Dr. Andrea Mosca, con Studio in Via E.Q.Visconti, 99, ROMA;
- TUTTI in quanto responsabili, in concorso, per i fatti sopra esposti, della vendita e acquisto illegale, nei diversi ruoli, dolosamente perpetrati, dinanzi al Tribunale Civile di ROMA quindi, per l'udienza del 13 Dicembre 2017, ore 9 con seguito, nei locali siti in Viale Giulio Cesare e dinanzi al Giudice che sarà designato con espresso invito ai convenuti a ritualmente costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopraindicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., indicando ove ritengano specifici elementi di prova con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le conclusioni come sopra rassegnate.

In via istruttoria si chiede, sin d'ora, prova testimoniale sui capitoli come sopra segnati da 1 a 45, da intendersi come capitoli di prova preceduti dalla dizione "vero che..."

Si indicano a testi, salvo altri, i Sig.ri Dr. Mario Falconi, Dr. Giuseppe Lavra, Dr. Giovanni Ianni Alice, Ing. DORONZO, Ing. TORTORA, Dr. De Padova, Signora Puh, Dott. Silvia Majore, Sig. Francesco Mancuso, Ing. Antonio FERRANTE, Dr. Benvenuti Marco, Dr. Pignataro Giulia, Dr. Paola Paganini, Dr. Marisa Sculli, Sen. LANNUTTI.


Con riserva di eventuali ulteriori produzioni ed istanze istruttorie nei termini di legge, con il presente atto si depositano i documenti come specificati nella narrativa che precede.

Con riserva di trasferire la presente azione in sede penale per l'eventualità di avvio di azione di tutela legale in quella sede con rinvio a giudizio dei responsabili.

MANDATO: Nella procedura per cui l'atto che precede e ogni fase successiva eventuale di giudizio, io sottoscritta Dr. Ernesta Adele Marando, in premessa dell'atto generalizzata, nomino e costituisco a difensore e speciale procuratore l'Avv. Giuseppe Lupis, pure in premessa individuato, con ogni facoltà di Legge, anche ex artt. 391bis e segg. C.p.p..

Roma 28 Aprile 2017

Dr. Ernesta Adele Marando



Anche per autentica della firma

Avv. Giuseppe Lupis



RELATA DI NOTIFICA: Anno 2017, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Aprile/Maggio, a richiesta dell'Avv. Giuseppe Lupis, nell'interesse del Dr. E.A. Marando, ho notificato copia dell'atto che precede, per legale conoscenza e a ogni effetto di Legge a:

1-Prof. Francesco MATRANGA, in proprio oltre che nella qualità di cui al n. 2 qui di seguito, res. in Via Ugo de Carolis 93/A02, 001236 ROMA, consegnandola a mani di

2-Cooperativa “Domus de Carolis”, corrente in Via E.Q. Visconti, 85, ROMA, in persona del legale rappresentante, consegnandola a mani di

3-Legale Rappresentante di CON.IT CASA –Società Cooperativa, corrente in via E.Q.Visconti, 85, ROMA, consegnandola a mani di

4-Avv. Cesare Bianchini, in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante di ENPAM REALESTATE s.r.l., via Torino, 38, 00184 ROMA, mediante consegna a mani di

5- FONDAZIONE E.N.P.A.M, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II, 78, consegnandola a mani di

6-Sig.ra Alessandra MAGNANTE, n. a Roma il 16 Ottobre 1960, C.F. MGNLSN60R56H501N, res. in via del Buon Ricovero, 10, ROMA, consegnandola a mani di

7-Notaio Dr. Andrea Mosca, con Studio in Via E.Q.Visconti, 99, ROMA,  
consegnandola a mani di

Altra copia ho rilasciato con attestazione della conformità a quella notificata,  
per uso trascrizione nei registri immobiliari.

L'Ufficiale Giudiziario

**RICHIEDENTE**

Cassa: **8** /2017

Cron.: **6.850**

N.dest.: 8

Data Ric. **29/04/2017**

**UNEP  
CORTE DI APPELLO  
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTC

ULTIMO GIORNO



Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV. GIUSEPPE LUPIS**

della somma di € **61,08** versata per la notificazione dell'atto.

Data: **29/04/2017**

L'ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

